

Carpi, 25 Marzo 2009

## COMUNICAZIONE ALL'INAIL DEI NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il c.d. Testo unico sulla sicurezza, ovvero D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, prevede tra gli obblighi del Datore di lavoro la comunicazione all'INAIL del nominativo dell'RLS (art. 18, comma 1, lettera aa): "Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, *devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*".

In caso di violazione del citato articolo è prevista una sanzione amministrativa pari a € 500,00.

Il Decreto 81/2008, inoltre, all'art. 47 afferma che "In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", definendone numero e modalità di elezione; l'art. 37 stabilisce la formazione che deve essere assicurata all'RLS.

Solo recentemente l'INAIL ha messo a punto la procedura on line (non esattamente "tempestiva"!) per assolvere a tale adempimento, fornendo le informazioni necessarie nella circolare n. 11 del 12 marzo 2009.

Quest'anno il termine ultimo per effettuare la comunicazione è il

**16 maggio 2009**

con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008 (se, a tale data, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non risultava eletto, il datore di lavoro NON deve procedere ad alcuna comunicazione).

A partire dal 2010, la scadenza è fissata al **31 marzo** di ogni anno. Nel caso non siano intervenuti cambiamenti rispetto a quanto comunicato l'anno precedente, sarà sufficiente dare conferma della situazione esistente; in caso contrario, occorrerà procedere ad una nuova comunicazione.

## PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE RLS

Elenchiamo di seguito i vari passaggi necessari per effettuare la DICHIARAZIONE RLS.

### Aziende e Pubbliche Amministrazioni assicurate INAIL

Coloro che non siano già registrati al sito dell'INAIL devono innanzitutto procedere alla registrazione nel seguente modo (chi possiede già il CODICE CLIENTE deve passare al punto "Dichiarazione RLS"):

1. collegarsi al sito <http://www.inail.it/>
2. cliccare su [Registrazione](#)
3. selezionare [Registrazione Ditta](#) nel menù a sinistra

4. inserire [codice ditta](#) e [PIN1](#) (formato da 4 cifre; il codice ditta e il PIN1 sono indicati sul certificato di iscrizione all'INAIL)

Terminata l'operazione, INAIL invierà a mezzo posta all'indirizzo legale della Ditta la seconda parte della password provvisoria (PIN2) necessaria per effettuare il primo accesso al sito, unitamente alle istruzioni.

Una volta ricevuto il PIN2, occorre collegarsi al sito INAIL, inserire Utente e Password ed accedere così ai Servizi di Punto Cliente; dopo aver fornito i dati relativi al referente dei servizi telematici dell'azienda ed aver personalizzato la password, è possibile accedere alla Dichiarazione RLS.

### **Dichiarazione RLS**

Dal portale Punto Cliente selezionare [Dichiarazione RLS](#) ed inserire le informazioni richieste relative all'UNITÀ PRODUTTIVA e ai DATI ANAGRAFICI del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Dopo l'inoltro della comunicazione, qualora si rendesse necessario, è ancora possibile modificare i dati inseriti attraverso la funzione [Modifica](#).

Effettuato l'invio dei dati, occorre stampare la ricevuta dell'avvenuta dichiarazione, da conservare e presentare in caso di controllo da parte degli organi competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che è facoltà del Datore di lavoro non provvedere direttamente o tramite propri dipendenti a questo adempimento, dandone incarico ad un consulente del lavoro.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti,  
porgiamo cordiali saluti.



Ing. Bruno Pullin